



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente
Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 18 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 868, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il Ricorrente afferma di essere stato artatamente indotto dall'Intermediario (novembre 2012) ad acquistare n.102 azioni dal medesimo Intermediario emesse, per un controvalore pari a 1.000 €; investimento, tiene a precisare, che egli non avrebbe certamente posto in essere se correttamente informato e del quale ha cercato di disfarsi impartendo ordini in tal senso all'Intermediario il 16/17 dicembre 2015 e poi anche rinnovato a seguito della comunicazione trasmessagli, sempre dall'Intermediario, in data 26 aprile 2016 con cui gli veniva comunicato il nuovo prezzo di € 7,50 (a fronte dei 9,53 € dell'originario acquisto) per azione. Le sue doglianze si incentrano sul mancato adempimento da parte del Resistente degli obblighi di trasparenza e informazione – specie in considerazione di quanto sancito dalla Comunicazione Consob sui prodotti illiquidi del 2 marzo 2009 – come anche di

diligenza e correttezza, affermando a tal riguardo che la valutazione di adeguatezza effettuata da controparte in regime di consulenza non avrebbe dovuto prescindere dalla sua situazione finanziaria, dagli obiettivi di investimento e dalle conoscenze del cliente in materia di strumenti finanziari. Pertanto e conclusivamente, egli si è rivolto all'ACF formulando domande alternative, tutte funzionali a vedersi riconosciuta la restituzione di una somma pari al controvalore dell'investimento effettuato.

2. L'Intermediario, nelle proprie deduzioni difensive, tiene a ricostruire i fatti occorsi – in tale contesto affermando di aver sottoposto al cliente un questionario di profilatura a novembre 2012, dal quale era emerso un profilo di rischio medio, sulla cui base veniva operato l'investimento azionario oggetto ora delle sue doglianze - per poi eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità dell'odierno ricorso sul presupposto che controparte avrebbe omesso di supportare le proprie doglianze con un idoneo impianto probatorio. Quanto alle contestazioni inerenti alla violazione degli obblighi di condotta, poi, egli respinge ogni addebito tenendo a sottolineare che, pur non potendosi qualificare come illiquide le proprie azioni al tempo dell'operazione *de qua*, di aver comunque al tempo adempiuto alle previsioni contenute nella comunicazione Consob summenzionata avendo indicato il valore unitario dello strumento finanziario. L'Intermediario, inoltre, ritiene di aver correttamente valutato l'adeguatezza dell'operazione sulla base del questionario MiFID, il quale attribuiva al cliente un profilo di rischio ("medio") perfettamente in linea con le caratteristiche di uno strumento finanziario che ha acquisito "*un grado di illiquidità più elevato solo a seguito... della nuova policy di valutazione*". Quanto, poi, alla presunta violazione delle norme in tema di esecuzione degli ordini impartiti dai clienti, parte Resistente segnala di aver disciplinato con apposita regolamentazione l'allora istituito mercato interno appositamente dedicato alla negoziazione dei titoli di propria emissione, senza tuttavia assumere alcun obbligo in relazione alle tempistiche di esecuzione degli ordini immessi, a tal fine rilevando il solo criterio cronologico. Peraltro, sino all'introduzione del nuovo mercato HI-MTF, sono risultati negoziati sul mercato interno i soli ordini inseriti fino all'8 luglio 2015, risultando dunque quelli impartiti dal Ricorrente immessi successivamente (16 dicembre 2015). Pertanto, conclusivamente, l'Intermediario

chiede all'ACF il ricorso, stante la ritenuta infondatezza nel merito delle richieste di parte attorea.

DIRITTO

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Intermediario per l'asserita assenza di un idoneo impianto probatorio a supporto delle doglianze del cliente va disattesa, in quanto il ricorso contiene un'adeguata rappresentazione dei fatti e, in relazione ad essi, delle condotte violative ascritte a controparte come anche del relativo *petitum*, tanto da aver consentito l'adeguato svolgimento del contraddittorio tra le parti. Ciò, oltre a doversi considerare che ai sensi dell'art. 23, comma 6, del TUF e dell'art. 11, comma 4, del regolamento ACF di cui alla delibera Consob n. 19602/2017, spetta piuttosto all'intermediario mettere a disposizione del Collegio la documentazione e ogni altro utile elemento informativo concernente il rapporto in relazione al quale è sorta controversia.

2. Così risolta la questione preliminare e passando al merito dei fatti, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito rappresentati.

Diversamente da quanto affermato dal Resistente, non può ritenersi che sia stata messa a disposizione del cliente, nel caso di specie, l'informativa specifica e rafforzata in tema di prodotti finanziari illiquidi prevista dalla Comunicazione Consob n. 9019104/2009; d'altronde, è lo stesso Resistente ad affermare, in sede deduttiva, di aver messo a disposizione del cliente, al tempo, la (sola) informativa relativa al prezzo unitario attribuito alle proprie azioni e va sé, allora, che trattasi di informativa del tutto insufficiente a poter far ritenere assolti gli obblighi previsti dalla citata comunicazione Consob.

Oltre ciò, nella documentazione prodotta non v'è traccia né di un pre-ordine, né di un ordine, bensì e solo della domanda di ammissione a socio; inoltre, non emerge alcuna evidenza che sia stata effettivamente posta in essere la valutazione di adeguatezza/appropriatezza dell'investimento e, dunque, anche dei relativi e motivati esiti. Senza considerare che anche l'attribuzione, al tempo, alle proprie azioni non quotate di un "rischio medio" appare incongrua, non foss'altro in quanto

trattasi della stessa classificazione attribuita ai titoli obbligazionari dello stesso Intermediario, essendo superfluo in questa sede tratteggiare le differenze, in termini di rischio e rendimenti associati, tra le due tipologie di strumenti finanziari.

Così ricostruiti e valutati i fatti occorsi, e conclusivamente, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso; relativamente al danno occorso, permanendo i titoli nella disponibilità del ricorrente ed in linea con gli orientamenti già definiti in presenza di fattispecie analoghe, ritiene che il relativo *quantum* vada individuato nella differenza tra il controvalore dei titoli al momento dell'acquisto (€ 940,00) e quello in base all'esito dell'ultima asta di negoziazione (9 febbraio 2018) sulla piattaforma HI-MTF (€ 600,00), per un importo complessivo pari dunque a € 340,00, oltre alla rivalutazione monetaria per € 25,64 e interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento, la somma di € 365,64, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre ad interessi dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi